

4. Dichiarare e statuire che il comportamento della Commissione costituisce un illecito di cui essa deve rispondere.
5. Condannare la convenuta a versare al ricorrente, come risarcimento dei vari danni indicati nel ricorso, le seguenti somme:
 - a) FB 25 000,
 - b) FB 57 400,
 - c) FB 100 000,
 - d) FB 2 500 000.
6. Condannare la convenuta a corrispondere gli interessi su dette somme a partire dalla data della presente domanda.
7. Porre le spese a carico della convenuta.

In subordine:

- a) Ordinare alla convenuta di esibire il fascicolo completo relativo alla nomina al posto di Capo della Divisione VI-C-1 «Bestiame e carni», ivi compreso il fascicolo relativo al reclamo del sig. Garet.
- b) Disporre la prova testimoniale sui fatti esposti ai punti 13-21; il ricorrente indica sin d'ora come testimoni, riservandosi d'indicarne altri, i signori:

Direttore generale Rabot,

Direttore Heringa,

Direttore Amiet,

Pizzutti, a quell'epoca incaricato delle questioni agricole presso il gabinetto del Presidente Malfatti.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 27 giugno 1972, dal Tribunal de commerce di Liegi nella causa dinanzi ad esso pendente tra la S. A. Brasserie de Haecht e il sig. Oscar Wilkin e la sig.ra Marie Janssen

(Causa 48-72)

Con ordinanza 27 giugno 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'11 luglio 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la S. A. Brasserie de Haecht, di Boortmeerbeek (Belgio) e il sig. Oscar Wilkin e la sig.ra Marie Janssen, di Esneux, la III Sezione del Tribunal de commerce di Liegi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il procedimento ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento n. 17 debba considerarsi instaurato dalla Commissione dal momento in cui questa ha accusato ricevuta della domanda di attestato negativo o della notifica intesa ad ottenere l'esonero di cui all'articolo 85, n. 3, del trattato.

2. Se la notifica di un contratto-tipo, che si riferisce a norme di legge del 1968, equivalga alla notifica di un contratto analogo, concluso nel 1963.
3. Se la nullità degli accordi esenti da notifica debba ritenersi accertata alla data in cui uno dei contraenti l'abbia legittimamente eccepita, ovvero solo alla data della sentenza (o della decisione della Commissione) con cui essa venga dichiarata.

Ricorso del sig. Z contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1972

(Causa 49-72)

Il 14 luglio 1972, il sig. Z — con l'avvocato Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Jacques Mersch, 11a, boulevard Prince Henri — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Ordinare la riunione per connessione della presente causa con quella promossa dal sig. Y.
2. Dichiarare nulla e priva di effetto la decisione 14 aprile 1972, relativa alla destituzione del ricorrente e a questo notificata con lettera del 15 aprile 1972, con tutte le conseguenze di diritto, in particolare per quanto riguarda lo stipendio e gli altri vantaggi connessi, a decorrere dalla data in cui ne è stato sospeso il pagamento e cioè dal 12 gennaio 1972.
3. Dichiarare nullo l'intero procedimento disciplinare.
4. Porre le spese del giudizio a carico della controparte.
5. In subordine, ordinare alla controparte di produrre tutti i documenti relativi al procedimento disciplinare, compresi i verbali delle deliberazioni della Commissione di disciplina.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 4 luglio 1972, dal Finanzgericht Berlin nella causa dinanzi ad esso pendente fra la società in accomandita semplice Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import KG e lo Hauptzollamt Berlin-Packhof

(Causa 50-72)

Con ordinanza 4 luglio 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 luglio 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import KG, di Berlino e lo Hauptzollamt Berlin-Packhof, la III Sezione del Finanzgericht Berlin ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale: